

CAPITOLO PRIMO

... LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI...

1. DIFFERENZE TRA ILLECITO AMMINISTRATIVO E PENALE

Esistono due tipi di illecito, amministrativo e penale.

Il primo è di competenza dell'Autorità amministrativa, quello penale è di competenza dell'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

DIFFERENZE TRA ILLECITO AMMINISTRATIVO E PENALE

Esistono due tipi di illecito, amministrativo e penale:

Il primo è di competenza dell'Autorità amministrativa, quello penale è di competenza dell'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

"L'illecito amministrativo è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica.

È accertato da qualunque pubblico ufficiale ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa.

L'illecito amministrativo è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica. È accertato da qualunque organo di polizia ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa che va individuata caso per caso (Comune, Provincia, Regione, Stato ed altri). Il pagamento della sanzione amministrativa avviene in sede di contenzioso con l'ente competente. Mai comunque risulterà nulla sul certificato penale.

L'illecito penale (più semplicemente noto come **reato**) è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un "reato - contravvenzione" di più modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un "reato - delitto" molto più grave.

Il "reato" è accertato dalla polizia giudiziaria; dopo la denuncia si incardina un procedimento penale a carico del responsabile; in genere si giunge ad un processo (si può però chiudere il procedimento prima con una sentenza di proscioglimento o con decreto penale di condanna senza arrivare al processo).

La condanna viene riportata sul certificato penale. Cfr. Santoloci, Reho, Landi, *Prontuario delle violazioni ambientali*, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1993.

2. ILLECITI AMMINISTRATIVI E COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI

Gli illeciti amministrativi si configurano per le violazioni alle norme attualmente in vigore in materia di pesca, ad eccezione di quelle elencate nel capitolo precedente che sono di natura penale.

Le normative valide sul territorio nazionale sono: - legge n. 1604 del 1931 - legge n. 1486 del 1914 - legge regionale - regolamento provinciale.

Il comportamento che gli Agenti devono osservare in presenza di un illecito amministrativo è il seguente:

- **provvedere all'identificazione del contravventore;**
- **elevare verbale di accertamento di infrazione alle leggi sulla pesca, in triplice copia sull'apposita modulistica;**
- **redigere, eventuale, verbale di sequestro attrezzi da pesca e/o fauna ittica.**

3. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE

L'identificazione del contravventore normalmente avviene mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (patente auto, carta d'identità o altro).

Nel caso in cui il contravventore ne sia sprovvisto, l'identificazione può avvenire per garanzia di un conoscente, che a sua volta deve essere identificato mediante uno dei suddetti documenti, o anche per conoscenza diretta da parte degli Agenti.

Se neanche questo è possibile, il contravventore deve essere invitato a seguire gli agenti presso una stazione dei Carabinieri o di PS, dove si procederà alla sua identificazione; in caso di rifiuto, si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In nessun caso gli Agenti debbono accettare le generalità presentate verbalmente; sarebbe un atto di estrema superficialità, poiché esse potrebbero essere false o addirittura corrispondere a quelle di un'altra persona.

4. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCESSO VERBALE

Legge n. 689 del 24 novembre 1991

La violazione di norme che prevedono sanzioni amministrative e pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento della violazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. dati relativi alle generalità del contravventore: cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo ed indirizzo di residenza;
2. dati relativi al luogo dove è stata commessa l'infrazione: fiume, località, comune;
3. dati relativi al documento di riconoscimento: tipo, numero, data e luogo di rilascio;
4. eventuali testimoni presenti;
5. eventuali dichiarazioni spontanee del trasgressore da riportare integralmente;
6. una chiara descrizione dell'infrazione (esempio, pesca con esche non consentite - bigattini, pesca senza licenza, pesca di pesce sotto misura - trota di cm.15);
7. indicazione degli articoli di legge violati, articolo di legge che prevede la sanzione con relativi importi;
8. modalità per l'estinzione del procedimento e mezzo di pagamento in misura ridotta;
9. ente di riferimento, cui sono assegnate le funzioni amministrative e fornire le indicazioni necessarie per eventuali scritti difensivi;
10. cognome, nome, matricola (se prevista) e firma degli agenti.

5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

LEGGE N. 689/1981 ART. 16 - CASO DI SINGOLA SANZIONE

Indicazione dell'articolo della Legge violata	Estremi di legge relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista pari a €	Sanzione massima prevista pari a €	Importo già calcolato da pagare in misura ridotta + favorevole (art. 16 Legge n. 689/81)	
				Doppio del minimo	Terzo del massimo

AVVERTENZE

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 8 e 16 della L. n° 689/1991

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:

(in cifre)

(in lettere)

a mezzo C.C.P. n°

Intestato a _____

16. Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ^(3/c).

(3/c) Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.

L. N. 689/1981

Art. 16

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

6. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

LEGGE N. 689/1981 ART. 8 - CASO DI SANZIONE MULTIPLA

Indicazione dell'articolo della Legge violata	Estremi di legge relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista pari a €	Sanzione massima prevista pari a €	Importo già calcolato da pagare in misura ridotta + favorevole (art. 16 Legge n. 689/81)	
				Doppio del minimo	Terzo del massimo

AVVERTENZE

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 8 e 16 della L. n° 689/1991

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:

(in cifre)

(in lettere)

a mezzo C.C.P. n°

Intestato a

TRIPLO DELLA SANZIONE

8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

7. MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

NEI TERMINI PRESCRITTI DI 60 GIORNI

Il pagamento in misura ridotta è consentito entro il termine di 60 giorni, dopo tale periodo, che cosa bisogna fare?: Si tratta di un compito che spetta all'Amministrazione competente che dovrà determinare la cifra della sanzione compresa tra il minimo e il massimo come descritto nell'art. 11 della L. n. 689 del 1981: “nella determinazione della sanzione ... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente (il contravventore) per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”.

Che cos'è giuridicamente il verbale di accertamento?



Esso è atto pubblico irripetibile, poiché rientra in tale nozione prevista dall'art. 2699 del C.C.,

cioè documento redatto con le richieste formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.



CAPITOLO SECONDO

...L'ATTIVITA' DI VIGILANZA....

- CONTESTAZIONE E NOTIFICA

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non ci sono impedimenti di fatto, il verbale va contestato sul posto al trasgressore; se, quest'ultimo, si rifiuta di firmare per ricevuta, il verbale potrà essere comunque contestato apponendo al posto della firma del contravventore la dicitura "si rifiuta di firmare" e se il contravventore non vorrà ritirare la copia del verbale non firmato, ai fini della validità della contestazione, bisognerà scrivere sul verbale "si rifiuta sia di firmare e sia di ritirare copia". *Si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.*

NOTIFICAZIONE O CONTESTAZIONE DIFFERITA

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg. e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

ATTENZIONE !

- Il verbale non deve presentare cancellazioni, abrasioni e qualunque forma di correzione; in caso di errori conviene ricompilarlo nuovamente.
- In nessun caso possono essere ricompilati verbali che sono già stati notificati al contravventore: se gli agenti si accorgono di aver commesso un errore dopo averlo notificato, è necessario che essi lo segnalino al Coordinatore provinciale della vigilanza con una comunicazione accompagnatoria al verbale.

ITER PROCEDURALE ED AMMINISTRATIVO DI UN VERBALE

Le copie del verbale vanno poi fatte pervenire al Coordinatore provinciale della vigilanza nel più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre una settimana dal momento in cui esso è stato elevato.

La consegna deve essere effettuata, anche a mezzo lettera raccomandata, direttamente al Coordinatore che provvederà, poi, a consegnarli all'ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale.

Ricordando la responsabilità anche penale a cui vanno incontro gli agenti, è fondamentale rispettare la suddetta procedura al fine di evitare lo smarrimento dei verbali.

- CONFISCA E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Il sequestro si concretizza in via primaria con la redazione del verbale.

Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale.

I singoli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi per:

- notificare a i terzi ignari il vincolo del sequestro;
- impedire in alcuni casi l'uso materiale del bene e/o conservare intatto il bene nella sua struttura / natura individuata all'atto del sequestro per fini istruttori.

SEQUESTRO E CONFISCA

L'atto di sottrarre al legittimo proprietario e prendere in consegna, per custodirle, le cose che sono servite a commettere una violazione amministrativa o penale viene definito "sequestro".

SEQUESTRO è l'atto con cui la cosa che è servita per commettere l'infrazione, o che costituisce il frutto dell'infrazione (vedi art. 13 L. 689/1981) viene acquisita dall'autorità competente agli atti del procedimento.

Esso può sfociare nella restituzione al legittimo proprietario o tramutarsi in "confisca".

CONFISCA è una sanzione irrogata dall'autorità competente (amministrativa o giudiziaria) con cui la cosa che è servita per commettere l'infrazione, o che ne costituisce il frutto viene acquisita all'erario. Essa è definita "sanzione accessoria" perché si aggiunge alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Capitolo II – L'attività di vigilanza

CONFISCA AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA

Nella legge sulla pesca

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604

Approvazione del testo unico sulle leggi della pesca

38. Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e previste dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi o a concessioni di pesca essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto. (1). Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2).

Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplosivi o materie velenose o con la corrente elettrica viene confiscato anche il battello (1). Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti; se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidiva tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

OBBLIGO DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

R.D. 22 novembre 1914, n. 1486

Regolamento per la pesca fluviale e lacuale

3.5 gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire a presente regolamento e agli artt. 7,8, 9 e 10 saranno rimossi e sequestrati. Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti ma quando possono essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le stesse occorrenze, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure e le distanze previste dal regolamento stesso e non verranno restituiti né alcuna guisa venduti senza l'esecuzione di tali provvedimenti. Gli altri provvedimenti, su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto.

OBBLIGO DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Il codice della pesca nelle acque interne

R.D. 8 OTTOBRE 1931, n. 1604

Approvazione del Testo Unico sulle leggi della pesca

L'art. 38 del T.U. della legge sulla pesca stabilisce che le infrazioni agli artt. n. 4 (inosservanza dei regolamenti di pesca nelle acque private e in concessione), n. 5 (catture di pesce novello o sotto cattura) e n.6 (pesci catturati con corrente elettrica, veleni ed esplosivi) oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali .. si fa luogo alla confisca dei pesci salvo che quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi o a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.

Sempre che l'art. 38 in parola stabilisca che le reti e gli attrezzi (canne comprese quindi) che sono servite a commettere l'infrazione sono soggette a sequestro per un congruo periodo di tempo che, che in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso , essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (questo è anche il caso del fucile per la pesca subacquea).

COMPETENZE E POTERI DELLE GUARDIE GIURATE PARTICOLARI ITTICHE

- GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 57 c.p.p., ufficiali e agenti di p.g. “... sono Ufficiali di P.G. ... dirigenti, commissari, ... della PS, ... dei CC, della GdF, degli Agenti di custodia, del Cfs, ... e il Sindaco dei comuni ove non vi sia un ufficio della PS o un comando dell'Arma dei CC o della GdF.

Sono Agenti di P.G. ... il personale della PS, ... dei CC, della GdF, degli Agenti di custodia, del Cfs, e nell'ambito del territorio di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di P.G., nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

L'art. 57 del nuovo c.p.p., nell'attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria fa salve le leggi speciali: rimane, pertanto, in vigore l'art. 31 del T.U. delle leggi sulla pesca (1604/1931) che recita testualmente: "Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti... **ai fini della sorveglianza sulla pesca**, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria. I predetti agenti, in forza della legge n.689 del 1981, possono procedere all'**accertamento** di quelle **infrazioni costituenti prima reato** oggi trasformati dalla stessa legge in illeciti amministrativi.

Nell'espletamento di tale compito la polizia giudiziaria assume informazioni, **procede ad ispezioni di cose e luoghi**, diversi dalla privata dimora (cioè: cestini o automobili), a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (**art. 13 L. 689/1981**).

Capitolo II – L'attività di vigilanza

...All'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ... quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, **a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora**, previa autorizzazione motivata dal Pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate (**art. 13 L. cit.**).

Tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

CASS. PEN. SEZ. III N. 1872 DEL 27/09/1991 – PRES. GAMBINO – EST. POSTIGLIONE

«I reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia Giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni, naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "persone idonee" nella qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G. »

ISPEZIONI E PERQUISIZIONI

Ispezione: Chiedere di visionare gli attrezzi da pesca, i cestini, i contenitori di esche, ecc.

Perquisizione: Controllare d'autorità tutto quanto possa nascondere attrezzi atti a commettere reati o coi quali sono stati commessi reati, oppure illeciti amministrativi, previa autorizzazione motivata del giudice competente.

E' opportuno ricordare che nei pareri espressi in data 11.03.1982 dalla Procura di Salerno e in data 07.10.1988 da quella di Potenza si stabilisce che in caso di **rifiuto di esibizione dei documenti**, si può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine o, se ciò è impossibile, si accompagna la persona presso la stazione dei carabinieri più vicina. Riteniamo che lo stesso comportamento si possa adottare nei confronti di chi si rifiuta di far procedere ad ispezione o a perquisizione per gli accertamenti di legge, quando ricorrano gli estremi di flagranza di reato. (**Sentenza di Cassazione penale, sezione IV, dell'8 ottobre 1969, n. 1758**).

Le guardie giurate, addette alla sorveglianza della pesca, sono considerate..., nell'esercizio delle loro funzioni pubblici ufficiali... sono investiti di tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni di polizia specificati nell'art.219 c.p.p. ed hanno perciò il potere-dovere di ricercare i colpevoli dei reati alla repressione dei quali sono preposti, di assicurare le prove e di adottare anche le necessarie misure cautelative e coercitive richieste dalle circostanze.

Capitolo II – L'attività di vigilanza

E' legittimo l'ordine dato da guardia pesca a persona sorpresa in atteggiamento di pesca abusiva di seguirlo alla più vicina stazione dei carabinieri e l'inosservanza di tale ordine integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 del c.p. (**Sentenza di Cassazione penale 25 ottobre 1954**).

- ILLECITI PENALI E COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI

Ai sensi delle normative vigenti in materia di pesca, gli illeciti penali di competenza delle GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche) sono:

- pesca con generatore di corrente
- pesca con veleni o sostanze tossiche
- pesca con materiale esplodente.

Il comportamento che gli Agenti debbono osservare in presenza di un illecito penale è il seguente:

- provvedere innanzitutto all'identificazione del contravventore;
- inviare senza ritardo all'autorità giudiziaria notizia del reato. La denuncia può essere sporta o direttamente alla Procura della Repubblica, o presso una stazione dei Carabinieri o un Commissariato di PS.

Naturalmente, in caso di difficoltà gli Agenti possono anche chiedere l'intervento sul posto dei Carabinieri o delle forze di PS. Sono di competenza delle GGP anche i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità ecc., che dovessero essere commessi nei loro confronti durante l'esercizio delle loro funzioni di guardiapescas.

COMPETENZE DELLE G.G.V. FIPSAS NELL'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA ITTICA NELLE ACQUE IN CONCESSIONE

Premettiamo che nelle acque in concessione alla FIPSAS valgono comunque le vigenti norme in materia di pesca, stabilita da: - legge n. 1604 del 1931 - legge n. 1486 del 1914 - legge regionale (eventuale) - regolamento provinciale (eventuale); le GGPI sono pertanto tenute a vigilare sulla loro applicazione così come descritto.

Possono, inoltre, essere applicati regolamenti particolari delle singole acque in concessione, varati dagli organi di gestione delle concessioni, **purché riscontrabili nei regolamenti provinciali di pesca.**

La violazione di tali regolamenti particolari, infatti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto della regolamentazione provinciale e l'introito sarà assegnato a chi esercita le "*funzioni amministrative*" per legge (cioè la Provincia).

- I REGOLAMENTI FIPSAS PER LE ACQUE IN CONCESSIONE

I regolamenti FIPSAS non possono prevaricare la normativa vigente in materia di pesca; essi sono infatti più restrittivi: Per esempio, qualora il regolamento provinciale vieti il bigattino nelle acque da trota, il regolamento FIPSAS non può autorizzarne l'uso.

Altro esempio, se il regolamento provinciale fissa la misura minima della trota in cm. 22, il regolamento FIPSAS non può autorizzare la cattura di esemplari di dimensioni inferiori.

Al contrario, per ragioni di salvaguardia della fauna ittica presente nel fiume, il regolamento FIPSAS può prevedere ulteriori limitazioni, per esempio: sul numero di giornate di pesca e di catture, sulla misura minima della trota, sulle zone di pesca, sui periodi di divieto, sulle attrezzature, e così via.

Queste semplici considerazioni fanno capire che gli agenti, nel corso dell'attività di vigilanza ittica nelle acque di concessione, possono trovarsi di fronte a tipi di infrazioni anche contemporanee:

- infrazioni amministrative alle leggi nazionali o regionali e/o ai regolamenti provinciali (quelli ai regolamenti particolari FIPSAS rientrano tra questi ultimi).

Si ricorda che la normativa penale potrà essere stabilita soltanto con una regolamentazione parlamentare (legge o decreto).

CAPITOLO TERZO

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE IN MATERIA DI PESCA

...LE SANZIONI AMMINISTRATIVE...

Capitolo III – Sanzioni amministrative

La base di legge della presente relazione e gli stessi criteri operativi degli agenti di **polizia giudiziaria** hanno un fermo punto di riferimento nel T.U. delle leggi sulla pesca n.1604 del 1931.

La complessità della materia trattata ha lo scopo di fornire agli operatori di settore una sintesi delle problematiche da affrontare e di fornire, quindi, un orientamento univoco e complessivo.

- DELIMITAZIONE ACQUE INTERNE: Art. 2 R.D. n. 1486 del 1914

"Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, **cessano di avere vigore** dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse".

Legge n. 963 del 1965, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 1 - Sfera di applicazione.

"Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero delle politiche agrarie, in materia di pesca.

Nelle zone di mare ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare".

All'interno delle foci dei fiumi si applicano le leggi per la pesca nelle acque interne e le misure minime, per quanto concerne le specie ittiche marine ivi presenti, sono quelle previste dalla legge n. 963 del 14/7/1965 se non diversamente disposto dalle leggi regionali.

Per evitare che tra il punto in cui avviene la miscela delle acque salse con quelle dolci e quello che congiunge i punti più foranei della foce venga a crearsi una zona, a volte anche molto ampia, in cui non si applicano leggi, e tenendo, inoltre, presente che il 3° comma dell'art. 50 del R.D. n. 1647 del 1922 dispone che per i fiumi ed i torrenti il limite tra la pesca marittima e quella di acqua dolce s'intende delimitato alle foci, bisognerà applicare la definizione fornita della legge marittima sopra citata (vedi anche sentenza della Cass. Pen. Sez. III, 7 marzo 1969 n. 492, Benatelli).

- CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA: Art. 10 R.D. n. 1604 del 1931

"Nelle concessioni d'acqua... a scopo industriale ed agrario debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse della pesca (scala di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.).... ..possono anche essere modificate opere preesistenti e qualora

Capitolo III – Sanzioni amministrative

la costituzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese".

Art. 7 comma 3 R.D. 1486 del 1914.

"Se... ... si debba procedere a prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua... deve darsene avviso all'Amministrazione Provinciale, in ogni caso durante la cosiddetta "asciutta", completa od incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con bacini o corsi".

Art. 54 R.D. n. 1647 del 1922.

"... nell'esame della domanda per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche l'Amm.ne prov.le terrà presenti anche gli interessi della pesca..."

Art. 624 C.P.

"Incorre nel reato di furto chiunque peschi in acque che per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento".

Art. 632 C.P.

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero muta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a ex quattrocentomila lire".

E' da considerare, inoltre, che la riduzione del regime delle acque e di conseguenza l'assottigliamento della capacità auto depurante dei fiumi viene provocata anche dai motopompa (idrovore) e dalle piccole derivazioni d'acqua.

Pertanto è necessario contribuire nel censire gli utenti e chiedere all'Ufficio provinciale competente in materia di regolamentare i prelievi con apposite turnazioni che, opportunamente, escludano il giorno della domenica nelle sue ore di luce solare.

- PRINCIPALI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

Sono, di seguito, riportate le infrazioni amministrative che le GGPI più frequentemente riscontrano.

1) Pesca senza licenza

Art. 37 lettera b) RD. 1604/1931

Esso va applicato anche quando il contravventore dichiara di aver dimenticato la licenza e naturalmente anche se non è stata pagata la tassa annuale di convalida della licenza.

1.1) Pesca senza licenza per averla dimenticata

Art. 37 lettera a) TU. 1604/1931

Esso va applicato quando il contravventore porta in visione la licenza, dopo essere stato sorpreso a pesca senza il documento autorizzatorio.

2) Pesca con attrezzi non consentiti

In tal caso occorre anche indicare il tipo di attrezzo (esempio: pesca con le mani, pesca con l'ausilio di fonti luminose, pesca con la rete, pesca con il fucile subacqueo).

Contrassegnare l'art. 9 RD. 1486/1914.

3) Pesca di pesce sotto misura

In tal caso occorre anche indicare la specie e la misura del pesce (esempio, pesca di trota di cm. 15).

Contrassegnare l'art. 5 L.1604/1931.

4) Pesca di pesce in epoca di divieto

In tal caso occorre anche indicare la specie (esempio, pesca di trota in epoca di divieto).

Contrassegnare l'art. 13 L. 1486/1914.

5) Pesca in zona di divieto

Contrassegnare l'art.13 L. 1486/1914.

6) Sbarramento o occupazione di più della metà del corso d'acqua

In tal caso occorre anche indicare l'attrezzo utilizzato (esempio, pesca con rete sbarrando il corso d'acqua, pesca con bilancia avente lato di mt.1.50 in un punto in cui il corso d'acqua ha larghezza di due metri).

Contrassegnare la violazione dell'art. 7 L. 1604/1931.

7) Pesca a distanza inferiore ai 40 mt.

In tal caso occorre anche indicare l'attrezzo utilizzato (esempio, rete, bilancia) e il manufatto cui la distanza si riferisce (esempio, ponte, sbocco di canale, cascata, scale di monta, macchine idrauliche, graticci).

Contrassegnare la violazione all'art.8 L. 1486/1914.

Capitolo III – Sanzioni amministrative

8) Mancato adempimento delle norme prescritte per le derivazioni d'acqua.

L'esempio tipico è quello dei motopompa per l'irrigazione, per i quali è prevista un'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente. Contrassegnare la violazione all'art. 10 L. 1604/1931.

9) Pesca in acque riservate senza autorizzazione del concessionario

Art.33 L.1604/1931.

Questo è l'articolo che viene violato allorché si esercita la pesca in concessione FIPSAS, non essendo in possesso della tessera federale e/o della relativa autorizzazione (libretto catture).

- SANZIONI

Legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale "

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 gg. giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2008, n. 173.

[23] *Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali sono regolamentate dall' Art. 7-bis. -*

(Sanzioni amministrative del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003 - Suppl. Ordinario n. 5 - in vigore dal 4 febbraio 2003.

Il nuovo art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così recita:

" - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Capitolo III – Sanzioni amministrative

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

[24] Vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

[25] La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE PUBBLICHE REDATTO DELLE PROVINCE

Art. 46) Per le violazioni al le disposizioni del presente Regolamento, non specificatamente previste dal T.U. 1604/1931 e R.D. 1486/1914 e successive modifiche e integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. In forma ridotta Euro 50,00 (doppio del minimo), Euro 165,66 (terzo del massimo).

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo €50,00 Terzo del massimo €165,66
Regolamento Provinciale	Articolo 46	25,00	500,00	

R.D. n. 1486 del 1914

Art. 7 – Pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l'asciutta completa o incompleta, occupazione di più della metà del bacino o lasciando meno di un metro per il passaggio del pesce.

Art. 8 – Pesca a distanza inferiore a quella prescritta da ponti, sbocchi di canali, etc... (con la canna è 1 metro, con altri attrezzi è 40 metri, sul verbale, indicare la distanza).

Art. 9 – Pesca con attrezzi non consentiti (sul verbale, indicare gli attrezzi).

Art. 12 – Mancato rispetto della distanza di pesca dall'altro pescatore (sul verbale, indicare la distanza).

Art. 13 – Pesca di pesci in periodo di divieto (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci).

Art. 15 – Pesca in periodo o zona di divieto.

Art. 18 – Raccolta o detenzione di uova di pesci dei quali è vietata la pesca.

Art. 19 – Introduzione di nuove specie o varietà di pesci senza autorizzazione della provincia (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci).

Capitolo III – Sanzioni amministrative

Per tutti gli altri articoli non citati.

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo € 41,32 Terzo del massimo € 34,43
<i>R.D. n. 1486 del 1914</i>	<i>Articolo __</i>	<i>20,66</i>	<i>103,29</i>	

R.D. n. 1604 del 1931

Art. 5 – Cattura di pesce novello o sottomisura (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci e la loro misura).

Art. 6, comma 2 – Raccolta di pesci uccisi con esplosivo, corrente elettrica, veleni.

Art. 10 – Mancato adempimento delle norme prescritte per le derivazioni d’acqua.

Art. 33 – Pesca in acque riservate senza l’autorizzazione del concessionario.

Per tutti gli altri articoli non citati.

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo € 41,32 Terzo del massimo € 34,43
<i>R.D. n. 1604 del 1931</i>	<i>Articolo __</i>	<i>20,66</i>	<i>103,29</i>	

Art. 37 - Pesca senza licenza.

Art. 37 – Dimenticanza della licenza di pesca (il possesso della stessa deve essere stato successivamente accertato, prima si procede con la pesca senza licenza).

Indicazione della Legge violata	Estremi relativi alla sanzione	Sanzione minima prevista	Sanzione massima prevista	Doppio del minimo Terzo del massimo
<i>R.D. n. 1604 del 1931</i>	<i>Articolo 37</i>	<i>6,88</i>	<i>6,88</i>	

Capitolo III – Sanzioni amministrative

Il pagamento in misura ridotta è consentito entro il termine di 60 giorni, dopo tale periodo, che cosa bisogna fare?

L'Amministrazione competente indicherà la cifra della sanzione compresa tra il minimo e il massimo come descritto nell'art. 11 della L. n. 689 del 1981: “.nella determinazione della sanzione ... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”.

-TRIPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Nel caso in cui con un'unica azione od omissione vengano violate più disposizioni si applicherà l'art. 8 della

Legge 689/1981 che recita: "...chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo...".

In proposito la Circolare del Ministero degli Interni del 28 maggio 1982, n. 300/40480 stabilisce: "Considerazione a parte merita il caso in cui con un'azione od omissione, siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero siano commesse più violazioni di una stessa sanzione. Per tali ipotesi sarà l'Autorità procedente ad irrogare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, mentre il funzionario o l'agente accertatore dovrà limitarsi a contestare le singole infrazioni senza indicarne l'importo.

- LICENZE DI PESCA.

L'esercizio della pesca è consentito solo a coloro che sono in possesso della relativa licenza.

Alla luce del trasferimento della materia “pesca” alle Regioni occorre informarsi presso le stesse - o presso le province - delle modalità e dei relativi importi per il loro rilascio.

Capitolo III – Sanzioni amministrative

"Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato **per ogni anno di validità** della licenza successivo a quello di rilascio.

Nota: le licenze di tipo A, B e C hanno validità di **SEI ANNI** (non più cinque anni come prevedeva il T.U.) **DALLA DATA DI RILASCIO**, quella di tipo D ha validità di tre mesi".

Qualora durante **un intero anno** di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.

Es.: una licenza di pesca viene rilasciata il 10 ottobre 2009, atteso che la data di validità va sempre riferita a quella della licenza e non a quella del bollettino postale, essa sarà valida fino al 9 ottobre 2010, se il pescatore sportivo decide di praticare l'attività alieutica, dopo un anno di inattività, il giorno 9 ottobre 2010 dovrà pagare l'intero tributo che renderà valida la propria licenza fino al 9 ottobre del 2010, cioè per un solo giorno di pesca; quindi volendo recarsi a pesca anche il giorno successivo, 10 ottobre del 2010, dovrà pagare nuovamente il tributo che renderà valida la licenza fino al 9 ottobre 2011.

Art. 22 ter legge n. 1604 del 1931.

Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente i tributi mediante versamento sul c/c postale; in difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore, dall'anno successivo a quello di rilascio, è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6 L. 1604/1931.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Art. 49 R.D. n. 1647 del 1922.

"La licenza di pesca per le acque dolci vale per tutte le province dello Stato, ma la sua efficacia si intende limitata in ciascuna provincia agli attrezzi ammessi all'uso..."

Art.50 cit.

"...(Essa) non esonera dal rispetto dei divieti e delle limitazioni stabilite nei regolamenti vigenti..." (in ogni altra Provincia).

Capitolo III – Sanzioni amministrative

- BILANCIONI.

L'Art. 22 del T.U. considera pescatori di mestiere le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

L'Art. 22 bis del T.U., infatti, stabilisce che i pescatori di mestiere devono dar prova di iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958 (1) entro tre mesi, per evitare che l'Amministrazione provinciale ritiri il documento di autorizzazione. (1)

Così sostituito dalla L. n. 433 del 20.03.1968 Il rilascio dell'autorizzazione per la pesca meccanica mediante bilancione fisso, previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 987 del 1955 è subordinato all'acquisizione di tutte le altre autorizzazioni previste della legge:

-autorizzazione del Genio Civile, concessione edilizia relativa al fabbricato, versamento dei contributi INPS, concessione dell'Intendenza di finanza.

In ogni caso è opportuno ricordare che l'art. 2 del D.M. del 19 ottobre 1939, al fine di tutelare la montata (risalita) del pesce novello vieta qualsiasi tipo di pesca nelle acque interne fino ad un chilometro a monte delle foci dei fiumi in mare dal 1° febbraio al 30 maggio di ciascun anno. Fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulla riva.

- PESCA DEL PESCE NOVELLO - ART. 5 L. N. 1604/1931.

La pesca, il trasporto ed il commercio del pesce novello, allo stato vivo, destinato agli allevamenti e ai ripopolamenti, possono essere esercitati in base a particolari autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione provinciale per le acque dolci e dalle Capitanerie di porto per quelle marittime.

Ad un KM dallo sbocco in mare dei fiumi e dei canali e a 400 m. laterali e frontali del loro sfocio in mare dal 1° febbraio al 30 maggio di ciascun anno resta in vigore il divieto di uso delle reti per catturare il novellame di cui al D.M. 19 ottobre 1939.

Spesso le Amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione al prelievo di materiale eurialino, limitatamente alle ceche (anguilline) per motivi scientifici.

Le predette richieste vengono motivate dalla necessità di effettuare congrue cadenzate semine del suddetto materiale ittico nei medi corsi dei fiumi, i quali non possono essere diversamente raggiunti a causa di opere d'arte idraulica costruite dall'uomo o a causa di asperità naturali.

Abbiamo già detto in precedenza che l'art. 10 della L. 1604 del 1931 prescrive ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua di eseguire le opere necessarie per consentire la rimonta del pesce, e, se ciò dovesse risultare impossibile, l'obbligo di immissioni di novellame ittico a loro spese.

E' questa, secondo noi, la strada da seguire, non quella di concedere autorizzazioni a ditte che saccheggiano i nostri fiumi.

Capitolo III – Sanzioni amministrative

- OCCUPAZIONE DI PIU' DELLA META' DEL CORSO D'ACQUA - ART. 7 L. N. 1604/1931.

E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi ed altri corsi o bacini d'acqua... occupando più della metà degli stessi.

- DISTANZE

E' vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni di pesca ad una distanza minore di 40 metri (a monte e a valle) dalle scale di monta per i pesci, da graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti a monte di questi.

Il Presidente della Giunta Provinciale ha la facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente.

- DISTANZE TRA PESCATORI - ART. 12 R.D. N. 1486/1914.

Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli art. 7 (occupazione di più della metà del corso d'acqua) ed 8 (pesca a 40 m. di distanza da ponti, ecc.) - del presente regolamento - nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati all'occorrenza da segnali.

Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca - evidente il riferimento ad apparecchio di altro pescatore -, non potrà essere posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

CAPITOLO QUARTO

...COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA ...

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA E DI VIGILANZA

- REATI IN MATERIA DI PESCA

A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 1981, n. 689 quasi tutti gli illeciti in materia di pesca, prima costituenti reato sono stati trasformati in illeciti amministrativi.

Rimangono escluse dalla prescrizione della legge succitata soltanto alcune fattispecie: Quelle previste dall'art. 6 legge 8.10.1931, n. 1604, la pesca con esplosivi, corrente elettrica e con materie atte a intorpidire, stordire e uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

L'annotazione è importante, in quanto le differenze tra un fatto costituente reato e quello costituente illecito amministrativo è sostanziale.

Per la diversa gravità dell'offesa arrecata, infatti, al bene oggetto di tutela l'ordinamento ha previsto l'irrogazione, nel primo caso, di una sanzione afflittiva o della libertà personale o del patrimonio o, ancora, di entrambe, con ripercussioni sulla persona (es. iscrizione nel Casellario giudiziario, perdita di talune facoltà o diritti ecc.). Ciò non avviene, invece, nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa.

Da ciò ne consegue che l'unica autorità competente all'erogazione di una sanzione criminale, sia l'Autorità Giudiziaria.

Ricapitolando si afferma con determinazione che ci si troverà di fronte ad una ipotesi di reato quando:

- si assiste ad un atto di pesca compiuto con l'uso di esplosivi, corrente elettrica o sostanze venefiche;
- siano detenute sostanze esplosive nelle acque pubbliche o nelle vicinanze delle stesse.

In tali casi, andrà nel più breve tempo possibile (prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. il termine era di 48 ore) inoltrato rapporto ed eventuale sequestro all'Autorità Giudiziaria competente, non potendosi procedere direttamente alla irrogazione di alcuna sanzione anche amministrativa.

Nei casi invece in cui ci si trovi di fronte a mera infrazione amministrativa (es. raccolta di pesci storditi da parte di coloro che non hanno commesso atti di pesca con uso di esplosioni, corrente elettrica o sostanze venefiche), si procede nei modi usuali.

- INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Scarico di rifiuti - Art. 9 T.U. R.D. n. 1604/1931.

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

Il Presidente della Giunta suddetta ha facoltà di ordinare modificazioni delle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, a chi causa inquinamenti, a eseguire ripopolamenti ittici.

In tema di inquinamento delle acque già la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni aveva avocato a sé le competenze del predetto articolo – poi assegnate alla D.L. 152/1999 sulle acque e, infine, al T.U. ambientale L. 152/2006 - non ha abrogato, però, il reato di cui agli artt. 6 e 33 co. 3 del T.U. delle leggi sulla pesca n. 1604 del 1931 (Cass. pen. sez. III, 25 giugno 1983, n. 6039 - ud. 25 aprile 1983, Milano) con il quale si può procedere in modo indiretto nei confronti di chi scarica sostanze inquinanti che *“... ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici”*.

Il divieto previsto dall' art. 674 del Codice Penale

“Getto pericoloso di cose – << Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a €206,00>>.

E' anche previsto, con le stesse pene, per i rifiuti abbandonati, scaricati o depositati in acque pubbliche o “private”. Il soggetto che getta buste di plastica e immondizia nel fiume rientra nel divieto in esame.

I poteri d'intervento sono ricercati nella già citata sentenza

<< Tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

CASS. PEN. SEZ. III N. 1872 DEL 27/09/1991 – PRES. GAMBINO – EST. POSTIGLIONE

«I reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia Giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni, naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "persone idonee" nella qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G. »

- DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

L'art. 26 della L. n.1604 del 1931 dichiara estinti i diritti esclusivi (detti anche privati) di pesca nelle acque interne pubbliche se non sono stati effettivamente esercitati nell'ultimo triennio anteriore alla data del 24.3.1921.

È opportuno censire, in ogni Provincia d'Italia, eventuali diritti esclusivi di pesca rilasciati a privati e quelli assegnati al demanio provinciale dall'art. 100 del D.P.R. n. 616 del 1977.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

- ACQUICOLTURA E/O PISCICOLTURA

Definizione del termine acquicoltura: "Utilizzo delle acque, sia dolce sia marina, per coltura di piante acquatiche e per l'allevamento dei pesci".

Definizione del termine piscicoltura: "Esso si riferisce alla teorie e alle attività pratiche che hanno come fine l'allevamento dei pesci in peschiere, in bacini artificiali o in bacini naturali, come pure il ripopolamento delle acque mediante immissione di avannotti o di riproduttori e l'introduzione nei fiumi e nei laghi di specie provenienti da altre zone".

L'art. 11 della L.n.1604 del 1931 che stabiliva i criteri di concessione per eseguire lavori di acquicoltura è stato sostituito a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 987 del 1955; pertanto, per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, si debbono osservare le norme contenute nel D.M. del 14 gennaio 1949, come prescritto anche dall'art. 4 del D.M. del 14 febbraio 1956.

Lo stesso articolo stabilisce che gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti ... **di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica**

La stessa disposizione viene riportata nel citato D.M. del 14.01.1949, infatti, esso stabilisce la possibilità di assegnare ai richiedenti (soggetti non meglio identificati) tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce a scopo di acquicoltura (non soltanto di piscicoltura) che siano "**privi o poveri di pesci d'importanza economica, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca n. 1604 del 1931**".

E' evidente che, per una legge di quell'epoca, l'importanza economica è riferita all'attività industriale, cioè all'attività lavorativa dell'uomo nel settore della pesca ai fini della produzione del reddito.

L'art. 5 del D.M. citato dispone che "il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio, in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, procede.. alla visita di sopralluogo... e redige lo schema di disciplinare di cui al successivo art. 7"; poiché il D.P.R. n. 616 del 1977 ha limitato la competenza dello stabilimento ittiogenico di Roma entro i confini laziali, facendo, quindi, decadere la sua prefigurazione di organo dello Stato, esso non è più soggetto abilitato ad eseguire le funzioni suddette.

Esse, infatti, dall'anno di soppressione fino all'emanazione della legge n. 142 del 1990, rientrano nelle competenze regionali.

... **Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca ('obiettivo principale per cui si chiede la concessione) ...** per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti **al miglioramento della pescosità delle acque** e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine. Avverso il provvedimento del presidente della giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

L'art. 9 del D.M. citato dispone, inoltre, il pagamento di un canone annuo, presupponendo l'utilizzo di un certo quantitativo d'acqua; ma le attività delle concessioni di pesca assegnate alla FIPSAS, sono finalizzate esclusivamente al miglioramento della pescosità delle acque stesse, mediante ripopolamenti ittici e attività di vigilanza, senza la realizzazione di alcun impianto o opera che sfrutti le acque del fiume e senza alcuna derivazione o captazione. Ciò detto, il pagamento del canone, che per la quantificazione richiama il D.M n. 258 del 02.03.1998 art. 1 paragr. a), fa riferimento a un modulo, corrispondente a cento litri di acqua captati o derivati, che non sussiste nel caso specifico, poiché il concetto di piscicoltura assume una forma diversa dall'usuale, ove non sussiste nessuna forma di prelievo delle acque, ma assume soltanto il significato di una trasposizione di alcune funzioni della provincia al concessionario, le quali sono, principalmente, riconducibili ai ripopolamenti e alla vigilanza ittica.

A/III

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (1).

*Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici*

35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, secondo le norme seguenti:

- Per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento:
- se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire conto;
- per l'irrigazione dei terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
- per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (28) .

- DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SULLA PESCA

Il D.P.R. n. 11 del 1972 stabilisce che le funzioni amministrative esercitate da organi centrali o periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e **pesca nelle acque interne**, ivi compresa la piscicoltura (art. 1 lettera p) sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario (art.1).

Le stesse funzioni amministrative fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali (cosa che è stata fatta con la legge n. 142 del 1990), sono conservate dalle province (art. 3, primo comma).

Il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. cit., inoltre, sostituisce con gli organi regionali, sia quelli periferici e sia quelli centrali dello Stato, in tutti i casi in cui le disposizioni facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Attualmente le funzioni amministrative di cui al citato D.P.R., compresa la piscicoltura, sono state trasferite alle amministrazioni provinciali (art. 14 L.n.142 del 1990).

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135, S.O.)

Capo V - La provincia

14. Funzioni. - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti alla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

E' pure opportuno ricordare che il D.P.R. n. 987 del 1955 aveva già conferito alle amministrazioni provinciali le funzioni che le disposizioni di legge conferivano al Ministero per l'agricoltura e per le foreste ed ai Prefetti (poi province) anche in materia di concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

- COMPETENZE DI LEGGE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA

Il D.P.R. n. 797 del 1958 riordina la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci conservando i compiti stabiliti nel R.D. n. 600 del 1931 di fornire parere sulla materie relative alla pesca previste dalle vigenti disposizioni e sul disciplinamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca nell'ambito della provincia e di formulare voti e proposte su ogni argomento attinente la pesca.

Della suddetta commissione, a norma del D.P.R. cit., fanno parte:

- il direttore dello Stabilimento ittiogenico (che a norma dell'art. 51 sul D.P.R. n. 616 del 1977 ha limitato la sua competenza alla regione Lazio).
- il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;
- il capo dell'Ufficio del genio civile;
- il Presidente del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca competente per territorio (soppresso dal D.P.R. del 18 aprile 1979);
- il Presidente della Sezione provinciale della F.I.P.S.A.S.;
- due membri designati, per il tramite dell'Ufficio provinciale del Lavoro, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie dei pescatori di mestiere.

IV- Competenze amministrative in materia di pesca e di vigilanza

L'art. 6 del D.M. del 14 febbraio 1956 prevede che le amministrazioni provinciali, di intesa con la Sezione Provinciale della F.I.P.S.A.S., stabiliscano, entro il mese di maggio di ciascun anno, i programmi di semine ittiche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario e le modalità per la loro esecuzione.

Il successivo art. 7 stabilisce che i provvedimenti adottati dai presidenti delle Giunte provinciali, nell'espletamento delle funzioni decentrate debbano essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e foreste (attualmente alle regioni in forza del D.P.R. n. 11 del 1972)..., nonché alla Sezione provinciale della F.I.P.S.A.S.

- I DECRETI DI GUARDIA GIURATA PARTICOLARE ITTICA

A chi può essere rilasciato il decreto?

Art. 31 della Legge n° 1604/1931: "Le Province, i Comuni, i Consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse, possono nominare ... agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca ... essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di Agenti di polizia giudiziaria."

Chi rilascia il decreto di GGPI?

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59."

(Pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O)

Articolo 163 - Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo

2.

... *omissis* ...

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Documenti per rilascio o rinnovo decreto

1. *domanda della Sezione provinciale della FIPSAS, debitamente sottoscritta dall'interessato per accettazione in bollo;*
2. *una marca da bollo;*
3. *autocertificazione dei carichi penali;*
4. *fotocopia documento d'identità sottoscritto;*
5. *trasmissione con modello redatto in forza della legge sulla trasparenza (L.241/1990).*

Alcune province chiedono il certificato medico – sanitario, a volte, da far rilasciare a un medico dell'unità sanitaria locale. Premesso che il medico di base o di famiglia, comunque, fa parte dell'USL o ASL, esso assolutamente non va presentato sia perché il riferimento della normativa per i decreti rimane l'art. 138 del TULPS e sia perché lo Stato ha emanato norme per l'abolizione dei certificati inutili, tra cui quello sanitario.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 138

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di buona condotta morale;
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. **(1)**

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. **(2)**

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. (3)

(1) (2) (3) " *Commi aggiunti dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente " disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".*

CERTIFICATO SANITARIO

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 37

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI SANITARIE

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa con sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

Ministero della Salute
UFFICIO STAMPA

Consiglio dei Ministri:
varati due provvedimenti del Ministro Livia Turco

- Abolizione certificazioni (di idoneità al lavoro, idoneità fisica alla pratica sportiva, vaccinali ecc.)

L'**abolizione** riguarda tra gli altri:

.... omissis...

- I due milioni di certificati inutili di sana e robusta costituzione...

....omissis

Le GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche) hanno competenza nell'accertamento di illeciti sia amministrativi e sia penali, in materia di pesca, nelle acque interne pubbliche di tutta la Provincia.

RACCOMANDAZIONE

Gli agenti, nel momento in cui iniziano un servizio di vigilanza, devono compilare immediatamente il relativo rapporto di servizio ed essere autorizzati dal responsabile incaricato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153

Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini".

4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

6. **Il giuramento**, quando e' prescritto, e' **prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato**, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento. 7. Fatte salve le altre responsabilita' previste dalla legge, lo svolgimento di attivita' per le quali e' prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.»;

Modifiche al Titolo IV del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
